



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 12/06/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 6 giugno 2014, n. 19

“SOLVIC Srl” - Aggiornamento per modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) - rilasciata con Determina Dirigenziale n. 479 del 15/09/2009, codice attività IPPC 5.1 e 5.3 - Fascicolo 20 MOD1.

L’anno 2014 addì 6 del mese di Giugno in Modugno (Ba), presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell’Ufficio Inquinamento
e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”.

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all’art. 29 - nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che il Gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l’indicazione dei relativi

percorsi procedurali” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

- il Regolamento Regionale n. 26 del 9/12/2013 “Disciplina delle meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”, disciplina ed attua quanto previsto all’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi;

- La Legge Regionale n. 3 del 12/02/2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”, attribuisce agli enti provinciali la competenza su tutte le categorie di attività elencate nell’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., con esclusione di quelle riferite al trattamento dei rifiuti urbani (o derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani) riconducibili alle categorie 5.2 (impianti di incenerimento dei rifiuti urbani), 5.3 (impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi) e 5.4 (discariche) che sono attribuite alla competenza della Regione Puglia, nonché di quelle considerate dall’articolo 23 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012) e dall’articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali). Inoltre prevede che l’esercizio delle attività tecnico amministrative, così come delegate, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e i procedimenti in corso sono conclusi dall’Autorità che li ha avviati.

Visto che il Gestore in data 17 maggio 2010, prot. n. 7144 del 21.05.2010, ha presentato, così come prescritto dall’AIA di cui alla DD n. 479 del 15/09/2009, il progetto di massima per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dello stabilimento.

Atteso che:

In occasione della conferenza di servizi del giorno 18 Gennaio 2011, convocata dall’Ufficio per valutare lo stato di attuazione delle prescrizioni impartite con il provvedimento di AIA, DD n. 479 del 15/09/2009, si prendeva atto della presentazione del progetto di massima per la gestione delle acque di dilavamento da parte del Gestore e si concordava di valutare ed eventualmente approvare lo stesso nell’ambito di aggiornamento.

Nel verbale della Conferenza di Servizi del 03 Marzo 2011 è stato concordato quanto di seguito riportato: “in merito al progetto di gestione delle acque meteoriche presentato dalla società ed acquisito al prot. n. 7144 del 21/05/2010 dell’Ufficio Inquinamento, la conferenza ritiene di esprimere in linea di massima parere favorevole al progetto presentato a condizione che lo stesso venga integrato con le seguenti informazioni:

- il recapito finale delle acque di seconda pioggia trattate;
- la frequenza di monitoraggio e la tipologia dei parametri da monitorare a valle del trattamento;
- la descrizione e l’ubicazione del pozzetto di controllo posizionato a valle del trattamento”.

In occasione della Conferenza di Servizi del 03 Maggio 2012 è stato chiesto al gestore di “presentare il progetto definitivo di gestione delle acque meteoriche entro 15 giorni”.

Con nota del 30 Maggio 2012, acquisita al prot. n. 2036 del 15/06/2012 del Servizio Rischio Industriale, il Gestore “SOLVIC SpA” ha trasmesso documentazione integrativa richiesta in occasione della Conferenza di Servizi del giorno 03/05/2012 relativa alla trasmissione del progetto definitivo di gestione delle acque meteoriche costituito da:

- Progetto definitivo impianto trattamento acque meteoriche;
- Tavola: Inquadramento territoriale della piattaforma depurativa; Planimetria dell’impianto con l’ubicazione dell’impianto di trattamento acque meteoriche; pianta sezioni impianto di trattamento acque meteoriche;
- Relazione geologica e idrogeologica.

La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 2836 del 28 Giugno 2013,

invitava il competente Ufficio regionale VIA/VAS, ad esprimere il parere endoprocedimentale in materia di assoggettabilità alla disciplina VIA della modifica proposta dal Gestore in ottemperanza alla prescrizione di cui alla DD n. 479 del 15/09/2009, ai sensi della DGRP n. 648 del 05/04/2011.

Non essendo pervenuto nei tempi previsti dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011 il parere endoprocedimentale in materia di VIA, l'Ufficio Inquinamento dovendo procedere all'approvazione del progetto di gestione acque meteoriche presentato in quanto attuazione di una prescrizione dell'AIA rilasciata, ha chiesto al Gestore, con nota prot. n. 366 del 28/01/2014 del Servizio Rischio Industriale, di presentare documentazione integrativa alla luce dell'intervenuto Regolamento Regionale n. 26/2014 in materia di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.

Con nota del 12/02/2014 acquisita al prot.n. 640 del 13/02/2014 del Servizio Rischio Industriale, il Gestore ha chiesto ulteriori 15 giorni di proroga per la presentazione della documentazione integrativa sopra richiamata.

Con nota del 27/02/2014 acquisita al prot.n. 998 del 10/03/2014 del Servizio Rischio Industriale, il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa al progetto definitivo per l'impianto di trattamento acque meteoriche:

- Planimetria con ubicazione dei pozzi assorbenti e di quelli emungimenti;
- Piano di Monitoraggio e Controllo: sezione acque;
- Planimetria "Impianto acque meteoriche a realizzarsi con particolare rilancio acque di prima pioggia ed ubicazione del punto di campionamento";
- Planimetria "Stralcio planimetrico con indicazione dei piazzali".

Con nota acquisita al prot. n. 2366 del 06/06/2014 del Servizio Rischio Industriale, il Gestore ha trasmesso copia del bonifico eseguito in data 06/06/2014, relativo al versamento della tariffa dell'istruttoria (Ti) di cui all'art. 1 comma 1 lettera d) del DM 24/04/2008 pari a 2.000 euro.

Breve descrizione della modifica:

L'azienda ha previsto di trattare le acque meteoriche di prima pioggia presso l'impianto di depurazione e di avviare alle fasi di grigliatura, dissabbiatura, filtrazione e disoleazione le acque di seconda pioggia che verranno successivamente smaltite tramite pozzi anidri.

La vasca di accumulo di prima pioggia, nella quale si prevede di installare un'elettropompa che rimanda le piogge in testa alla sezione biologica dell'impianto, avrà un volume pari a 32 mc, con altezza pari a 2.6 m. Tale vasca di accumulo sarà preceduta da un pozzetto separatore dimensionato in modo tale da separare le acque di prima pioggia da quelle di seconda che subiranno successivamente un processo di dissabbiatura, filtrazione e disoleazione. Considerando una portata calcolata pari a 130 l/s le dimensioni del pozzetto saranno pari a 125*125*125 cm.

La vasca di dissabbiatura per il trattamento delle acque di seconda pioggia, avrà dimensioni pari a 250*210*240 cm, la fase di filtrazione prevede di utilizzare 4 pacchi coalescenti dimensionati 1800*300 mm costituiti ognuno da una serie di fogli termoformati in PVC localizzati in una vasca di dimensioni pari a 70*210*240 mm. La vasca di disoleazione invece avrà dimensioni pari a 220*210*240 mm.

È previsto il posizionamento di un pozzetto di ispezione (S) per il campionamento all'uscita dell'impianto di trattamento delle acque di seconda pioggia, prima dell'immissione negli strati superficiali del sottosuolo mediante la realizzazione di pozzi anidri, al di verificare che l'impianto di trattamento le renda conformi alla Tabella 4 dell'allegato 5 allegato alla parte III del D.lgs. 152/06 e smi. I pozzi anidri sono localizzati al Foglio n. 77 del Comune di Canosa di Puglia particella n. 398.

Nella Tavola: "Planimetria con ubicazione dei pozzi assorbenti e di quelli emungenti" il Gestore ha evidenziato, in particolare, la presenza del pozzo di emungimento più vicino "pozzo n. 2" posizionato a monte dei pozzi disperdenti rispetto all'andamento del moto della falda idrica sotterranea, ad una distanza pari a 300 m dagli stessi.

I 3 pozzi disperdenti avranno una lunghezza perforazione pari a 40 m.

Considerato che:

Per lo stabilimento "SOLVIC SpA" con sede legale nel Comune di Canosa (Prov. BAT) via Cerignola km 0.900 e sede della piattaforma per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicata alla "C.da Tufarelle", è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determinazione Dirigenziale n. 479 del 15 Settembre 2009 del Servizio Ecologia.

La Determinazione Dirigenziale n. 479 del 15 Settembre 2009 di rilascio dell'AIA prescriveva al Gestore di "presentare entro 3 mesi dalla data di rilascio del provvedimento, pena la decadenza dell'Autorizzazione, il progetto di gestione delle acque meteoriche".

La complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:

- Attuazione di una prescrizione contenuta nel provvedimento di rilascio dell'AIA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 479 del 15 Settembre 2009 del Servizio Ecologia.

La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

Ritenuto di poter aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata, tenendo conto dei provvedimenti già rilasciati e dalla normativa vigente.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte: di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi e DGRP n. 648/2011, la modifica proposta consistente nel:
- convogliamento e trattamento delle acque meteoriche dilavanti le superfici impermeabilizzate.
- scarico sul suolo delle acque di seconda pioggia, mediante dispersione in pozzi anidri.
- convogliamento delle acque di prima pioggia nelle vasche di trattamento biologico

di stabilire che:

- il Gestore è tenuto a realizzare l'impianto di trattamento delle acque meteoriche entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il Gestore dovrà, per il punto di scarico (S) delle acque di seconda pioggia, osservare i limiti di accettabilità di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5, allegati alla parte terza del D.lgs.152/06 e smi. Tali limiti, ai sensi dell'art.101, comma 5, del decreto non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

- il Gestore dovrà monitorare al punto di scarico S, i parametri di cui alla tabella 4 dell'allegato 5, allegati alla parte terza del d.lgs.152/06 e s.m.i con frequenza annuale e trasmettere con medesima frequenza i relativi certificati di analisi a Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, Arpa Puglia - DAP di BAT e Provincia BAT;
- il Gestore dovrà realizzare i pozzi disperdenti collocandoli tra di loro ad una distanza minima tale da garantire la non interferenza dei 3 sistemi di dispersione;
- le superfici scolanti dello stabilimento devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia;
- nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I materiali derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti come rifiuti;
- le zone di rispetto di cui all'art. 13 del R.R. n. 26/2013 devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti e i rischi igienici. A tal fine il Gestore è tenuto a dare informazione della localizzazione del punto di scarico e della relativa zona di rispetto al Sindaco del Comune di Canosa di Puglia, all'Arpa competente territorialmente, alla ASL e alla Provincia;
- l'"allegato 1" al presente provvedimento: "Piano di monitoraggio e controllo- Introduzione punto di campionamento S acque di II pioggia", integra il Piano di monitoraggio e controllo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 479 del 15 Settembre 2009 del Servizio Ecologia;
- il Gestore dovrà smaltire i fanghi, come rifiuti, nei tempi e nelle forme di legge o destinarli ad altri usi egualmente consentiti;
- il Gestore è tenuto a rispettare, per quanto sopra non indicato, il D.lgs. 152/06 e s.m.i, parte terza;
- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle modifiche in oggetto;
- il presente provvedimento integra ed aggiorna, per modifica non sostanziale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 479 del 15 Settembre 2009 del Servizio Ecologia;
- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- sono fatte salve tutte le prescrizioni in capo al Gestore, derivanti con Determinazione Dirigenziale n. 479 del 15 Settembre 2009 del Servizio Ecologia;
- l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 479 del 15 Settembre 2009 del Servizio Ecologia.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "SOLVIC Srl" con sede legale nel comune di Canosa di Puglia (Provincia BAT) via Cerignola km 0.900;

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di BAT, al Comune di Canosa di Puglia, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di BAT, alla ASL competente per territorio, al Servizio Ecologia - Regione Puglia;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento:

- è redatto in unico originale, composto da n° 11 fasciate e Allegato 1 composto da n° 3 fasciate;
- sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:

- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it
- nel Portale Ambientale regionale
(<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
- sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente d’Ufficio
Dott. Giuseppe Maestri